

COMUNE DI PIOZZO

Disciplinare di adesione al compostaggio

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____

Via _____ C.F. _____

Con la presente dichiara di accettare le condizioni di adesione al programma di promozione del compostaggio domestico, promosso dall'Amministrazione Comunale, così come riportate nel disciplinare seguente, che sottoscrive.

Piozzo, li _____

Art. 1 – Definizione

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione della frazione organica dei rifiuti domestici in un ammendante organico (compost), mediante un processo biologico (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone, in un contenitore in plastica, in una concimaia. Perché il processo avvenga devono essere rispettate alcune condizioni fisiche e chimiche (es. sufficiente aerazione della massa, opportuna miscelazione tra scarti lignocellulosici e scarti maggiormente putrescibili).

Per frazione organica si intende la parte putrescibile dei rifiuti domestici, ossia gli avanzi di cucina, gli scarti dell'orto e del giardino. Ad essi, nell'effettuazione del compostaggio, si possono aggiungere altri materiali biodegradabili, quali carta non patinata, cartone, segatura e trucioli, provenienti da legno non trattato.

Art. 2 – Forme di compostaggio domestico ammesse

Cumulo: il materiale da decomporre viene ammassato secondo una forma trapezoidale, eventualmente un telo di copertura e periodicamente rivoltato.

Cassone: analogo al precedente, per la formazione del cumulo ci si avvale di una cassa di contenimento.

Buca: è un vecchio sistema di compostaggio che si basa sulla predisposizione di una buca ("tampa"), nella quale immettere gli scarti organici; occorrono anche in questo caso periodici rivoltamenti e accorgimenti per permettere la circolazione dell'aria.

Composter: è un contenitore aerato a forma piramidale o di tronco di cono. Può essere in plastica, del tipo di quelli in commercio, oppure realizzato "fai da te" con una rete metallica e del tessuto ombreggiante.

Concimaia agricola: nel caso in cui l'azienda agricola disponga di stalla con lettiera e quindi di una platea per la trasformazione delle deiezioni in letame, gli scarti organici possono essere immessi nella concimaia.

Art. 3 – Incentivi

Lo sconto sull'importo a ruolo della TARI, concesso alle utenze domestiche (famiglie) che effettuano il compostaggio domestico è stabilito nel 10%.

Tali utenze, inoltre, possono richiedere al Comune l'acquisto di un composter in plastica, a prezzo agevolato, fino ad esaurimento della relativa disponibilità.

Art. 4 – Impegni

Le utenze domestiche che aderiscono al presente programma di promozione del compostaggio domestico, usufruendo degli incentivi di cui all'art. 3, si impegnano:

- ✚ Ad avviare al compostaggio domestico tutta la frazione organica dei rifiuti, i residui organici, con le sole possibili eccezioni di materiali particolarmente putrescibili (es. pesce) o riutilizzabili in altro modo (es. potature legnose);
- ✚ Ad effettuare il compostaggio secondo buone pratiche;
- ✚ A ricevere il personale addetto al controllo, a permettere la visione del cumulo/contenitore con il materiale in trasformazione ed a fornire le informazioni eventualmente richieste;
- ✚ A compilare un sintetico questionario conoscitivo annuale;
- ✚ A comunicare tempestivamente al Comune eventuali interruzioni della pratica del compostaggio domestico, con conseguente perdita dei benefici tariffari.

Art. 5 – Controlli

Al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato, il Comune potrà effettuare opportune visite di controllo, tramite proprio personale o personale da esso espressamente incaricato.

In caso di rilevazione di difformità rispetto agli impegni di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, l'esito della visita sarà formalizzato con la redazione di un sintetico verbale, compilato e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato all'utenza oggetto di controllo.

Art. 6 – Perdita dei benefici tariffari

L'applicazione dello sconto sulla TARI, di cui all'art. 3, viene immediatamente sospesa nei seguenti casi, rilevati a insindacabile giudizio del personale incaricato dei controlli:

- ✚ Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. 4;
- ✚ Mancata o irrisoria presenza di materiale in trasformazione al momento delle ispezioni di controllo, salvo situazioni particolari e ben motivate (es. assenze prolungate);
- ✚ Gestione non corretta della trasformazione del materiale oggetto di compostaggio, con impossibilità dell'ottenimento di un fertilizzante effettivamente impiegabile nel giardinaggio, nell'orticoltura e nelle pratiche agricole o creazione di disagi ai vicini per odori molesti, intrusioni eccessive di roditori, insetti, ecc.
- ✚ Partecipazione parziale, evidenziata dal conferimento dei materiali compostabili nei contenitori per i rifiuti indifferenziati e/o da una presenza di materiale in trasformazione insignificante rispetto al numero di componenti della famiglia ed alla superficie dell'area verde in manutenzione.

Art. 7 – Clausole

Gli utenti che partecipano al presente programma di promozione del compostaggio domestico hanno la facoltà di interrompere la pratica del compostaggio domestico, con conseguente perdita dall'anno in corso dei benefici tariffari.

Per le famiglie che abbiano usufruito dell'acquisto del composter a prezzo agevolato, viene prevista però una durata minima di impegno, pari ad anni 3 (tre) dalla data di consegna del composter. In caso di interruzione del compostaggio domestico entro tale periodo, oltre alla perdita dei benefici tariffari dovrà essere corrisposta al Comune la differenza tra il prezzo addebitato a suo tempo all'utente e l'effettivo costo di acquisto per la Pubblica Amministrazione.

Firma
